



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge si introduce una misura molto attesa, volta a diminuire la tassazione sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal programma di Governo al momento della sua formazione. La finalità della misura è quella di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti.

La misura è diversificata a seconda del reddito e prevede: un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, in base al quale dal prossimo 1° luglio 2020 è riconosciuto o elevato a 100 euro mensili il contributo per i lavoratori, dipendenti e assimilati, appartenenti sia al comparto privato che pubblico, con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro (quindi, 100 euro anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi); un'ulteriore detrazione, parametrata al reddito, riconosciuta sempre dal 1° luglio 2020, con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. A titolo esemplificativo, per un reddito pari a 35.000 euro la detrazione spettante sarà pari ad 80 euro mensili.

La misura è già di carattere strutturale per la parte relativa al trattamento integrativo, mentre la detrazione verrà integralmente stabilizzata dal 2021. Il tutto verrà incardinato nel quadro complessivo della riforma fiscale.

L'articolo 1 disciplina, al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assi-

milati, sempreché l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'intervento normativo si applica dal 1° luglio 2020.

In particolare, il trattamento integrativo spetta, per l'anno 2020, nella misura di 600 euro, rapportata al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il limite massimo di reddito complessivo (28.000 euro), l'importo del trattamento integrativo è elevato a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

Il comma 2 dispone che l'importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro - per l'anno 2020 - deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre. A partire dall'anno 2021, invece, l'importo spettante è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento all'intero anno.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d'imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo im-

porto determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in quattro rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.

Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;

- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Questo secondo intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni volta a stabilizzare la misura in favore della platea dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati in argomento.

Il comma 3 disciplina specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa. Più in dettaglio è previsto che i sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione ri-

partendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'abrogazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dal 1° luglio 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 nonché dei redditi agevolati degli « impatriati » di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. È inoltre istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo potrà essere utilizzato, con successivi provvedimenti normativi, per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 5 dispone che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 dispone, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 3 al comma 1 dispone che dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR è abrogato. Lo stesso articolo, al comma 2, contiene alcune precisazioni sulla determinazione del reddito complessivo da considerare ai fini dell'applicazione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.

L'importo del trattamento integrativo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	600

La legislazione vigente prevede, in relazione allo stesso periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	480
Oltre 24.600 fino a 26.600	$480 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

A decorrere dal 2021 l'importo del trattamento integrativo rapportato all'anno è fissato in 1.200 euro.

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'articolo 2 introduce, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, un'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + (600 - 480) * [1 - (\text{rdt} - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * [1 - (\text{rdt} - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, proiettati per le annualità interessate. I singoli redditi (a eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.



Sulla base di tali elaborazioni si stimano per il 2020 e per le annualità successive i seguenti effetti:

	2020	2021	2022	2023
Nuovo trattamento integrativo	-5.523,3	-13.256,0	-13.256,0	-13.256,0
Bonus 80 euro	4.191,7	9.682,0	9.682,0	9.682,0
Totale	-1.331,7	-3.574,0	-3.574,0	-3.574,0

milioni di euro

In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, gli effetti sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Nuovo trattamento integrativo	-6.628,0	-13.256,0	-13.256,0	-13.256,0
Bonus 80 euro	4.976,0	9.682,0	9.682,0	9.682,0
Totale	-1.652,0	-3.574,0	-3.574,0	-3.574,0

milioni di euro

Relativamente all'ulteriore detrazione, si stima un onere di -1.345,7 milioni di euro nel 2020 e a -269,1 milioni di euro di IRPEF, in termini di cassa. In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, si stima per il 2020 un onere di -1.614,8 milioni di euro.

Di seguito l'andamento degli oneri considerando il periodo di vigenza in termini di cassa, considerando anche gli effetti sulle addizionali regionale e comunale:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	-1.345,7	-269,1	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-4,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,3	+0,5	0,0
Totale	-1.345,7	-276,0	+0,5	0,0

milioni di euro

L'onere aggiuntivo in termini di competenza per l'anno 2020 (indebitamento netto della PA), è pari a 3.267 milioni di euro, al netto dei risparmi derivanti dalla sostituzione del bonus 80 euro, mentre l'onere netto aggiuntivo in termini di cassa (saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato), rispetto a quanto già previsto nelle previsioni tendenziali, è di circa 2.677 milioni nel 2020.

Gli effetti sul bilancio dello Stato risultano differenti da quelli che si determinano sul conto consolidato delle AP in relazione ai diversi criteri di contabilizzazione che presiedono alla compilazione dei due bilanci: competenza giuridica per il primo e contabilità nazionale (Sec 2010)



per il secondo, che determinano un diverso trattamento contabile delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni fiscali riferite all'ultima mensilità dell'esercizio finanziario.

In conseguenza di ciò si determina una disponibilità di risorse, in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno, nell'anno 2020, utilizzate con il successivo articolo 3.

L'articolo 3 dispone, al comma 3, l'istituzione del Fondo per esigenze indifferibili connessi ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo potrà essere utilizzato, con successivi provvedimenti normativi, per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 quantifica gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede:

- a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo n. 3888 e capitolo n. 3811), derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;
- c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, iscritte nell'ambito del programma *interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, della missione competitività e sviluppo delle imprese*, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferite alle somme occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, è avvenuta così:

POSITIVO

5 FEB. 2020

NEGATIVO

Il Responsabile Senatore del Bilancio



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Misure urgenti per l'attuazione e interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (milioni di euro)											
Articolo	Comma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1		s	c	5.523,3	13.256,0	13.256,0	5.523,3	13.256,0	13.256,0	6.628,0	13.256,0	13.256,0	
2		e	t	-1.345,7	-269,1		-1.345,7	-269,1		-1.614,8			
2		s	c		4,6								
2		e	t					-4,6			-4,6		
2		s	c		2,3	-0,5							
2		e	t					-2,3			-2,3	0,5	
3	1	s	c	-4.191,7	-9.682,0	-9.682,0	-4.191,7	-9.682,0	-9.682,0	-4.976,0	-9.682,0	-9.682,0	
3	3	s	k	589,0			589,0						
4	1 lettera a)	s	c	-3.000,0	-3.850,0	-3.574,0							
4	1 lettera a)	e	t				3.000,0	3.850,0	3.574,0	3.000,0	3.850,0	3.574,0	
4	1 lettera c)	s	c	-267,0			-267,0			-267,0			
		e											
		s		-1.345,7	-269,1	0,0	1.654,3	3.574,0	3.574,5	1.385,2	3.843,1	3.574,5	
		s		-1.346,3	-269,1	-0,5	1.653,7	3.574,0	3.574,0	1.385,0	3.574,0	3.574,0	
				0,6	0,0	0,5	0,6	0,0	0,5	0,2	269,1	0,5	
				TOTALE ENTRATE									
				TOTALE SPESE									
				TOTALE GENERALE									



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020.

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a

1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2.

(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal

1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Articolo 3.

(Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 4.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno

e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 1,00